

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai noto che gli incidenti domestici rappresentano un problema che ha assunto rilevanza e dimensioni tali da coinvolgere numerosi Governi ad attuare politiche di prevenzione e sicurezza al fine di salvaguardare la vita dei cittadini entro l'ambito domestico.

Tali incidenti sono causa di un numero di morti di poco inferiore a quelli stradali. Negli ultimi anni l'argomento è stato infatti al centro dell'attenzione di numerosi Paesi ed istituti di ricerca a livello mondiale e la Comunità europea ha lanciato un progetto per la sorveglianza e il monitoraggio in Europa di questo tipo di incidenti. Gli incidenti domestici sono altresì parte del programma «La salute per tutti nel 2000», lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità che pone per il 2000 l'obiettivo di ridurre del 25 per cento la mortalità per incidenti domestici.

Anche in Italia sono state avviate diverse iniziative per raccogliere informazioni e individuare le cause di questo tipo di incidenti, al fine di mettere in atto politiche di prevenzione, di educazione sanitaria e di sicurezza per ridurre gli effetti e la dimensione. L'Istituto superiore di sanità ha avviato un sistema di rilevazione presso gli ospedali ed i centri di pronto soccorso per valutare il fenomeno e le sue conseguenze, altri istituti di ricerca e organismi pubblici, a livello territoriale, stanno studiando il fenomeno, mentre è dal 1987 che l'ISTAT ha iniziato un'indagine a livello nazionale per rilevare i casi di incidenti domestici non mortali. Sono queste iniziative che hanno grande rilevanza ai fini della prevenzione poichè consentono sia di stimare la popolazione a rischio che gli incidenti sommersi, quelli cioè che non danno luogo a registrazioni ufficiali perchè non vengono a contatto con gli ospedali e i centri di pronto soccorso.

La ricerca ISTAT segnala che il fenomeno degli incidenti domestici colpisce tutte le fasce di popolazione. Se questo è il dato generale, occorre però segnalare che le persone più colpite sono quelle che trascorrono più tempo in casa: essendo il rischio di incidente associato alla durata del tempo che si trascorre nell'abitazione, i più colpiti risultano essere le donne, gli anziani ed i bambini. Ma altri fattori, quali l'età e i lavori svolti in casa, intervengono nella determinazione del rischio e soprattutto nella gravità dell'evento. Emerge infatti che gli incidenti maschili e femminili si differenziano in funzione dei ruoli svolti nella famiglia: le donne subiscono infatti il doppio degli incidenti rispetto agli uomini, incidenti legati prevalentemente alla cucina e alle attività di cura della casa. Due terzi degli incidenti accaduti riguardano le donne e due terzi degli infortunati sono state donne. Dalla ricerca emerge molto chiaramente che le casalinghe sono in assoluto il gruppo più colpito.

Il numero rilevante di incidenti domestici fortemente connotati al femminile, e dunque connessi al lavoro casalingo, ci inducono a ritenere che vada in qualche modo salvaguardata una condizione professionale che non gode attualmente di forme di assicurazione in caso di incidenti svolti nell'ambito del luogo di lavoro. Il presente disegno di legge impegna lo Stato a tutelare e riconoscere il valore sociale del lavoro casalingo e ad intervenire per la sicurezza dell'ambiente domestico (articolo 1) garantendo l'informazione e l'educazione per la prevenzione degli infortuni domestici anche attraverso l'uso del mezzo di informazione televisivo pubblico e, a richiesta, fornendo il materiale gratuitamente a quello privato. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro è costituito un osservatorio per il monitoraggio degli infortuni domestici (articolo 2). Il Governo è de-

legato ad emanare un decreto legislativo inteso a disciplinare le assicurazioni contro gli infortuni domestici. Tale assicurazione può essere stipulata presso l'INAIL, dove viene istituito un apposito Fondo, o presso assicurazioni private. Al fine di garantire tale assicurazione anche alle casalinghe con reddito inferiore a 30 milioni, lo Stato prov-

vede direttamente al pagamento dei premi assicurativi all'INAIL (articolo 3). Le associazioni che siano effettivamente rappresentative del lavoro casalingo possono partecipare alla gestione del fondo assicurativo, alla redazione delle trasmissioni televisive e all'osservatorio per il monitoraggio degli infortuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato tutela il lavoro casalingo e ne riconosce il valore sociale ed economico; interviene per la sicurezza dell'ambiente domestico, considerato luogo di lavoro.

Art. 2.

(Informazione)

1. Lo Stato garantisce l'informazione e l'educazione per una efficace prevenzione degli infortuni domestici, anche attraverso la diffusione da parte della concessionaria pubblica, in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto, di apposite trasmissioni televisive e radiofoniche.

2. La concessionaria pubblica mette gratuitamente a disposizione delle emittenti che ne facciano richiesta le registrazioni delle trasmissioni di cui al comma 1.

3. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è costituito un Osservatorio per il monitoraggio degli infortuni domestici.

Art. 3.

(Assicurazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso a promuovere e disciplinare le assicurazioni contro gli infortuni domestici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono considerati infortuni domestici quelli che avvengono nell'ambiente domestico, in relazione ad attività, nonchè all'im-

piego di strumenti e preparati usuali in tale ambiente;

b) l'assicurazione può essere stipulata con un apposito fondo, costituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o con imprese private di assicurazioni sulla base di polizze tipo approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, udito il parere dell'Istituto per la vigilanza nelle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) Il fondo, presso l'INAIL, è alimentato dai premi pagati volontariamente dagli assicurati e dai contributi dello Stato di cui alla lettera e);

d) i premi di assicurazione sono detraibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), all'interno di un massimale che viene periodicamente aggiornato in relazione all'andamento del costo della vita;

e) lo Stato provvede direttamente al pagamento all'INAIL dei premi relativi alle assicurazioni per i soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore ad un minimo di trenta milioni lordi che viene periodicamente aggiornato in relazione all'andamento del costo della vita.

Art. 4.

(Associazioni di categoria)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è assicurata e disciplinata la partecipazione delle associazioni che siano effettivamente rappresentative del lavoro casalingo:

a) agli organi di gestione del fondo di cui all'articolo 3;

b) alla redazione delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1;

c) alla gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 3.

